COMUNE DI GORLA MAGGIORE

C.A.P. 21050 Provincia di Varese 0331/617121

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

AI TRIBUTI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.57 DEL 30/11/1998

ELENCO CAPI E ARTICOLI

CAPO I° ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 1 Principi generali

ART. 2 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

ART. 3 Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

ART. 4 Riduzione delle sanzioni

ART. 5 Ufficio e responsabile del procedimento

ART. 6 Iniziativa

CAPO II° PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

ART. 7 Invito alla Collaborazione tra Contribuente ed Ufficio

ART. 8 Comparizione del contribuente: termine ed avvio del procedimento

ART. 9 Effetti della mancata comparizione del Contribuente

ART. 10 Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

ART. 11 Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

CAPO III° PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ART. 12 Avvio del procedimento

ART. 13 Proposizione dell'istanza

ART. 14 Effetti della presentazione dell'istanza

ART. 15 Sospensione dei termini

ART. 16 Invito a comparire

ART. 17 Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente

CAPO IV° ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 18 Attività di istruttoria

ART. 19 Atto di definizione dell'accertamento con adesione

ART. 20 Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell’ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d’imposta

ART. 21 Esito negativo del procedimento

CAPO V° PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 22 Termine e modalità del versamento delle somme dovute

ART. 23 Versamento rateale

ART. 24 Quietanza di pagamento

ART. 25 Perfezionamento del procedimento

CAPO VI° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 Disposizioni finali

CAPO I°

Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Gorla Maggiore, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218, così come modificato ed integrato, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:

a) l'imposta comunale sugli immobili;
b) l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
d) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
e) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 19 maggio 1976, n. 319;
g) le tasse sulle concessioni comunali.

3. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

6. L'ufficio, per aderire all'accertamento con l'adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti

a base dell’accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

7. L’ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento, l’infondatezza o l’illegittimità dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l’atto di accertamento nell’esercizio dell’autotutela.

Art. 3 - Effetti della definizione dell’accertamento con adesione

1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta le definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.

2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile ne dal contenuto della dichiarazione ne dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

4. La definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all’art. 2 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

Art. 4 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte a un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. Per l’ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell’art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un ottavo del minimo previsto dalla legge.

4. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata

dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Art. 5 - Ufficio e responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio responsabile della gestione del relativo tributo nella persona del dirigente.

Art. 6 - Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalità di cui al capo II, ovvero dal Contribuente secondo le modalità di cui al capo III del presente Regolamento.

CAPO II°

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente ad iniziativa dell'ufficio

Art. 7 - Invito alla collaborazione tra Contribuente ed Ufficio

1. L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
a) la data ed il luogo di comparizione del contribuente;
b) il tributo oggetto dell'accertamento;
c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 4;
f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

Art. 8 - Comparizione del contribuente: termine ed avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.

2. Il Contribuente, fino a tre giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta di differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.

3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.

4. Con la comparizione del Contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 9 - Effetti della mancata comparizione del Contribuente

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente di cui al Capo III del Regolamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal responsabile dell'Ufficio preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.

Art. 10 - Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti od affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.

2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.

3. Il Contribuente può in ogni caso farsi rappresentare dal procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.

4. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Con accordo stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.

5. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti artt. 1 e 3, è possibile per il Contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.

6. Nella richiesta, con istanza da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.

All'istanza dovrà essere inoltre acclusa:

a) copia autocertificata della documentazione già trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;

b) l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'Ufficio.

7. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.

8. Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art. 19 e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 11 - Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto od in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

CAPO III°

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 12 - Avvio del procedimento

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'Ufficio, con le modalità di cui all'art. 13, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 7.

2. Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

Art. 13 - Proposizione dell’istanza

1. La proposta di definizione dell’accertamento con adesione deve essere richiesta all’Ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l’Ufficio stesso, od inviata anche telematicamente.

2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 14 e 15, l’istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell’avviso di accertamento e copia dello stesso, l’eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.

Art. 14 - Effetti della presentazione dell’istanza

1. Con l’istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l’Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.

2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell’accertamento, l’avvenuta proposizione dell’istanza non impedisce al contribuente l’integrale contestazione in giudizio del contenuto dell’atto impositivo notificato.

Art. 15 - Sospensione dei termini

1. Il termine per impugnare l’avviso di accertamento ed i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di cui all’art. 13.

Art. 16 - Invito a comparire

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui all’art. 13, l’Ufficio deve comunicare al Contribuente, anche telematicamente, l’invito a comparire descritto nel precedente art. 7. E’ fatta comunque salva l’applicabilità dell’art. 8.

2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l’Ufficio, facendo esplicito riferimento all’istanza prodotta ai sensi dell’art. 13 e all’avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art. 17 - Preclusioni al procedimento e rinuncia all’istanza da parte del Contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l’avviso di accertamento preclude l’avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 12 e seguenti.

2. La proposizione del ricorso avverso l’accertamento successiva all’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 12 e seguenti comporta rinuncia del contribuente all’istanza già proposta ed il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall’art. 13, primo comma.

CAPO IV°

Attività istruttoria dell’Ufficio e conclusione del procedimento

Art. 18 - Attività istruttoria

1. L’Ufficio deve compiere tutta l’attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il Contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell’art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento.

2. A tal fine l’Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ai sensi dell’art. 10.

Art. 19 - Atto di definizione dell’accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell’atto di definizione dell’accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l’Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l’Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.

2. Nella proposta di definizione dell’accertamento con adesione devono essere indicati:
a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
b) la motivazione della definizione;
c) le somme dovute, comprensive dell’importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui al contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

3. La definizione dell’accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal dirigente dell’Ufficio.

Art. 20 - Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell’ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d’imposta

1. Nell’ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell’art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell’atto di definizione dell’accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del Contribuente, l’Ufficio ed il Contribuente pervengono anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi di imposta, l’Ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e la sottopone al Contribuente.

2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente art. 19 comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato art. 19 comma 3 del presente Regolamento.

Art. 21 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del Contribuente ai sensi dell’art. 17, il procedimento per la definizione dell’accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell’accertamento con adesione del Contribuente, sia quella richiesta dal Contribuente per ravvedimento ai sensi dell’art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento.

3. Dell’eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all’art. 10 e l’Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.

4. In caso di esito negativo del procedimento l’Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall’Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l’Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell’avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.

5. Nell’ipotesi di ravvedimento del Contribuente ai sensi dell’art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento, l’Ufficio potrà invece utilizzare anche la documentazione, i dati, le

notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso contribuente.

CAPO V°

Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

Art. 22 - Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del contribuente per ravvedimento ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 19 e 20.

2. Le somme possono essere versate mediante il Concessionario del servizio di riscossione competente, anche nell'eventuale conto corrente intestato al Comune, ovvero presso la Tesoreria Comunale.

3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni) per la quale, alla data di adozione del presente Regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e l'adesione si considera così perfezionata.

Art. 23 - Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno, determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui agli artt. 19 e 20 sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori a dieci milioni di lire.

2. Per poter avvalersi della facoltà contemplata nel precedente comma 1, il Contribuente che ha aderito all'accertamento può presentare apposita istanza.

3. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta.

Art. 24 - Quietanza di pagamento

1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata.

3. L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza.

Art. 25 - Perfezionamento del procedimento

1. L'accertamento con adesione del Contribuente ed il ravvedimento dello stesso ai sensi dell'art. 10 commi 5 e 6 del presente Regolamento si perfezionano con il versamento delle somme dovute, ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23.

CAPO VI°

Disposizioni finali

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.